

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_


**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 104 del 11 FEB. 2020

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE CTP PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 4882/18 TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA T.T.**

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 11 FEB. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 5518 del 2020 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 5020122 "RIMBORSO LEGALDIP"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 11 FEB. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso** che la dirigente medico Dott.ssa T.T. matr.7659, chiedeva il rimborso delle spese del CTP sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n.4882/18 R.G.N.R., per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 590 e 589 c.p.;

**Preso atto** che il Proc. Pen. n°4882/18 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con decreto di archiviazione del 14/11/2019, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

**Atteso** che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza Sanitaria, Tecnica e Amministrativa, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

*1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

**Visto** la fattura elettronica n. S317/2018 – 154/1 del 20/12/2018 di € 854,00 compresa di IVA, rilasciata dall'ARNAS Garibaldi come spese per assistenza di parte, corrisposte dal Dirigente Medico in questione per il procedimento penale n. 4882/18 R.G.N.R.

**Preso atto** che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese del CTP, sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa T.T. matr.7659, definito con decreto di archiviazione del 14/11/2019 non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- **Liquidare** e pagare la somma di € **854,00** documentata dalla fattura elettronica n.S317/2018 – 154/1 del 20/12/2018, emessa dall'ARNAS Garibaldi alla Dott.ssa T.T. **matr.7659**. Le generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato “*rimborso spese legali ai dipendenti*” che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.